

Sentenza della Corte di Appello di Ancona (abstract) – 1997

A seguito del ricorso presentato dal socio Giuseppe Malaisi avverso al rigetto all'iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Macerata in data 3/12/97 la Corte di Appello di Ancona ha sentenziato a favore dei laureati in Urbanistica con il seguente dispositivo di sentenza:

"Se l'art. 14 delle disp. att. cod. proc. civ. colloca tra i componenti del Comitato il rappresentante dell'ordine o collegio della " categoria" cui appartiene il richiedente, ha indubbiamente inteso riferirsi alla ipotesi più frequente, senza affatto pregiudicare la iscrizione di soggetti forniti dei requisiti dettati dall'art.15, che esige la sola speciale competenza tecnica in una determinata materia; laddove si indica, tra i documenti da produrre, il certificato attestante la appartenenza alla associazione professionale (art. 16 comma II° n.4), associazione cui resta devoluto potere sollecitatorio degli interventi disciplinari di cui all'art. 19. La riserva a favore, dei soli iscritti ad ordine o collegio della abilitazione a chiedere l'inserimento nell'Albo dei Consulenti si pone in netto contrasto con la finalità dell'istituto privando il giudice dell'ausilio di soggetti versati in materie non devolute a professioni organizzate in ordini o collegi, ed assume portata illegittimamente discriminatoria nei confronti degli stessi soggetti ove non si sia attivato il necessario processo legislativo quanto alla istituzione dell'ordine. Il provvedimento impugnato va quindi annullato e gli atti vanno trasmessi al Comitato perché provveda, previa convocazione del rappresentante della categoria dei dottori in urbanistica, sulla domanda di iscrizione prodotta dal reclamante P.Q.M. , in accoglimento del reclamo, annulla l'impugnato provvedimento, disponendo che gli atti siano rimessi al Comitato per la formazione dell'Albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale di Macerata."

Il Presidente della Corte dott. V.Oddone